

Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2011, n. 17-1443

Bilancio di previsione per l'anno 2011. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie.

A relazione degli Assessori Maccanti, Quaglia:

Visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visto l'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

Visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilita' (art. 4 legge regionale 7/2001)";

Vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013";

Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, della suddetta legge regionale n. 26/2010;

Considerato necessario, nelle more della definizione degli obiettivi del programma operativo, non rinviare ulteriormente la possibilità di assumere impegni sugli stanziamenti recati dal bilancio regionale approvato con la citata legge regionale n. 26/2010, come integrato con le variazioni nel frattempo apportate con atto amministrativo;

Ritenuto quindi opportuno assegnare parzialmente le risorse iscritte nel bilancio di gestione nella misura del:

- 25% degli stanziamenti relativi a ciascun capitolo di spesa corrente codificato come "regionale", ad eccezione di quelli inseriti all'interno dell'Elenco 1 – Spese obbligatorie e d'ordine (art. 6, l.r. n. 26/2010) e di quelli di competenza della Direzione regionale "Sanità";
- 50% degli stanziamenti relativi ai capitoli codificati come "statali", "europei" e "privati", ai capitoli di competenza della Direzione regionale "Sanità", ai capitoli inseriti all'interno dell'Elenco 1 – Spese obbligatorie e d'ordine (art. 6, l.r. n. 26/2010) ed ai capitoli relativi a spese in conto capitale;

Considerata inoltre la necessità di adeguare le assegnazioni di bilancio in seguito ad eventuali deliberazioni di prelievo dai fondi di bilancio, o di iscrizione di fondi statali o europei, approvate dalla Giunta Regionale successivamente alla data odierna;

Ritenuto infine opportuno consentire la possibilità di operare compensazioni tra le risorse assegnate nell'ambito della stessa Direzione, esclusivamente tra capitoli assegnati dalla presente deliberazione nella stessa misura percentuale ed aventi la stessa codificazione relativamente alla provenienza delle risorse;

Tutto ciò considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di assegnare parzialmente le risorse iscritte nel bilancio di gestione, nelle more della definizione degli obiettivi del programma operativo, nella misura del:

- 25% degli stanziamenti relativi a ciascun capitolo di spesa corrente codificato come “regionale”, ad eccezione di quelli inseriti all’interno dell’Elenco 1 – Spese obbligatorie e d’ordine (art. 6, l.r. n. 26/2010) e di quelli di competenza della Direzione regionale “Sanità”;
- 50% degli stanziamenti relativi ai capitoli codificati come “statali”, “europei” e “privati”, ai capitoli di competenza della Direzione regionale “Sanità”, ai capitoli inseriti all’interno dell’Elenco 1 – Spese obbligatorie e d’ordine (art. 6, l.r. n. 26/2010) ed ai capitoli relativi a spese in conto capitale;

di dare mandato al Settore Ragioneria ed alla Direzione Controllo di Gestione, di effettuare:

- adeguamenti tra le assegnazioni di bilancio in seguito ad eventuali deliberazioni di prelievo dai fondi di bilancio, o di iscrizione di fondi statali o europei, approvate dalla Giunta Regionale successivamente alla data odierna;
- eventuali variazioni compensative tra le risorse assegnate nell’ambito della stessa Direzione, esclusivamente tra capitoli assegnati dalla presente deliberazione nella stessa misura percentuale ed aventi la stessa codificazione relativamente alla provenienza delle risorse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)